



Regione Lombardia

DECRETO N. 13941

Del 30/09/2022

Identificativo Atto n. 5847

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA COTURNICE NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 1-PONTE DI LEGNO, C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3-MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4-BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 6-VALLE TROMPIA, C.A.C. 7-VALLE SABBIA-C.A.C. 8-ALTO GARDA-STAGIONE VENATORIA 2022/2023-AI SENSI DELLA D.G.R. N. 4169/2020. L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la l.r. n. 7/2016 “Modifiche alla l.r. n. 3/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 “Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934”, che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la l.r. n. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- la l.r. n. 17/2004 “Calendario venatorio regionale”;
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- *il piano faunistico venatorio provinciale vigente*;
- il decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”;
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 “Alto Garda Bresciano” approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n.5 del 4 gennaio 2011;



Regione Lombardia

- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art. 11, prevedono che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia, dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione;
- la d.g.r. n. 4169/2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative ed organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui la Coturnice, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa ed adattativa;

Richiamato il Piano nazionale di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*) sancito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018, che al punto 6.2.4 stabilisce quanto segue: "Distretti di gestione. Istituzione dei distretti di gestione di dimensioni idonee per contenere l'intera unità di popolazione di Coturnice (omissis). Autorizzare il prelievo solo nei distretti di gestione, da inserire nei Piani Faunistici Venatori Regionali (PFVR) e nei calendari venatori.";

Visti:

- il D.d.u.o n. 12804/2022 "Definizione dei distretti di gestione della coturnice";
- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.g.r. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia".
- Il D.d.s. n. 13525/2022 "Nuovi distretti della coturnice - Brescia - anno 2022. l.r. n. 26/1993", con il quale sono stati aggiornati i confini dei distretti, precisando che gli stessi non possono essere utilizzati per i calcoli dei Piani di Prelievo ma sono idonei all'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023;

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 hanno fatto pervenire alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (di seguito D.G.A.) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Coturnice, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, in atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie Coturnice, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993 e del punto 2.2 "Ruoli" dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 4169/2020;



Regione Lombardia

- la Comunità Montana Parco Alto Garda, con Determinazione n. 154 del 27.09.2022 del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, ha espresso parere favorevole al piano di prelievo della Coturnice subordinandolo al parere che verrà rilasciato da I.S.P.R.A.;

Verificata, dalla D.G.A., la coerenza delle operazioni di monitoraggio e la corretta applicazione delle Linee Guida;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Considerato che, con nota n. 50638/2022, I.S.P.R.A. ha trasmesso alla D.G.A. il parere di competenza esprimendo parere positivo ai piani di prelievo;

Preso atto della nota protocollo n. M1.2022.0191954 del 29.09.2022 con cui la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, unitamente al parere I.S.P.R.A., ha trasmesso la tabella con il numero dei capi prelevabili di Coturnice, suddivisi per distretto e successivamente ripartiti tra i vari Comprensori Alpini;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia alla specie Coturnice, secondo quanto riportato nella seguente tabella, definendo il limite stagionale per cacciatore pari a n. 4 capi di [coturnice-avifauna tipica alpina](#) di cui al massimo n. 3 della stessa specie, fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, non è consentito prelevare più di un capo al giorno della stessa specie:

Distretto	CAC	Prelievo Distretto	Prelievo CAC
Distretto 5 (CA1_CA2)	CA1	13	10
	CA2		3
Distretto 3 (AFV_ValBelviso_Barbellino_ CA2_CA3)	CA2	18	8
	CA3		7
Distretto 8 (CA3_CA4_	CA3	11	4



Regione Lombardia

Valle di Scalve)	CA4		7
Distretto 9 (CA3)	CA3	4	4
Distretto 10 (CA7)	CA7	5	5
Distretto 11 (CA3_CA7)	CA3	7	6
	CA7		1
Distretto 12 (C4/C5/C6/C7)	CA4	23	7
	CA5		0
	CA6		10
	CA7		6
Distretto 14 (CA3)	CA3	6	6
Distretto 21 (CA8)	CA8	2	2

- come evidenziato da I.S.P.R.A. e richiesto dalla D.G.A. a garanzia di una corretta applicazione del prelievo, di richiedere ai Compensori di dare piena attuazione a quanto previsto dal paragrafo 6.1 dell'allegato 1 delle Linee Guida sopra richiamate, in particolare di procedere all'assegnazione nominale dei capi prelevabili, ad esempio tramite sorteggio, o in alternativa di garantire l'immediata comunicazione dell'avvenuto prelievo, al fine di evitare il superamento delle soglie assegnate;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 2 ottobre 2022;

Vista la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia alle specie Coturnice nei comprensori Alpini C.A.C.1 – Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica, C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica, C.A.C. 6 – Valle Trompia, C.A.C. 7 – Valle Sabbia e C.A.C. 8 – Alto Garda Bresciano secondo quanto di seguito indicato:

Distretto	CAC	Prelievo Distretto	Prelievo CAC
Distretto 5 (CA1_CA2)	CA1	13	10
	CA2		3
Distretto 3 (AFV_ValBelviso_ Barbellino_CA2_CA3)	CA2	18	8
	CA3		7
Distretto 8 (CA3_CA4_Valle di Scalve)	CA3	11	4
	CA4		7
Distretto 9 (CA3)	CA3	4	4
Distretto 10 (CA7)	CA7	5	5
Distretto 11 (CA3_CA7)	CA3	7	6
	CA7		1
Distretto12 (C4/C5/C6/C7)	CA4	23	7
	CA5		0
	CA6		10
	CA7		6
Distretto 14 (CA3)	CA3	6	6
Distretto 21 (CA8)	CA8	2	2

PERIODI

ZONA	PERIODO
------	---------



Regione Lombardia

CA1 – CA2 – CA3 – CA4 – CA8	ottobre – novembre 2022
CA6 – Valle Trompia	2 – 5 – 9 – 12 ottobre 2022
CA7 – Valle Sabbia escluso Gaver-Breno	Periodo: 2 – 5 – 12 <u>9</u> ottobre 2022, nel caso in cui il piano del Forcello venisse completato prima delle 4 giornate, sarà chiusa anche la Coturnice
CA7 – Valle Sabbia solo Gaver-Breno	Per la zona del CA7 in comune di Breno il piano potrà durare al massimo 8 giornate (fino al 26 ottobre) con la specifica che, nel caso il piano di prelievo nel resto del CA7 finisse prima, o comunque dopo il 12 ottobre, sarà concesso l'accesso al comune di Breno nel CA7 ai cacciatori del CA3 regolarmente iscritti al CA7 secondo gli accordi siglati e a un massimo di 7 coppie di cacciatori del CA7 scelti per estrazione.

Limite capi stagionale per cacciatore: n. 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo n. ~~1~~ 3 di Coturnice;

Limite capi giornaliero per cacciatore: n. 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina, compreso la Coturnice;

3. di disporre che:

- i comprensori procedano all'assegnazione nominale dei capi prelevabili, ad esempio tramite sorteggio, o in alternativa garantiscano l'immediata comunicazione dell'avvenuto prelievo, al fine di evitare il superamento delle soglie assegnate;
- lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia;
- i Comprensori Alpini comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo pec agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
- ogni cacciatore applichi l'apposita fascetta ai capi appena abbattuti;
- ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, porti i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;

4. di dare atto che:

- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comitato di



Regione Lombardia

gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale ed alla Polizia Provinciale;

- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della D.G. Welfare citato in premessa;
- 5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
- 6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
- 7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. [n. 33/2013](#);
- 8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge